



2026/1065

10.6.2026

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1065 DELLA COMMISSIONE**

**del 8 giugno 2026**

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati degli estratti del casellario giudiziale attraverso EPRIS**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/982 istituisce un quadro per la consultazione e lo scambio automatizzati di determinate categorie di dati ai fini della cooperazione transfrontaliera di polizia.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2024/982, la Commissione è tenuta a specificare la procedura tecnica per la consultazione e lo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale da effettuare tramite l'indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS).
- (3) È necessario stabilire specifiche tecniche e operative uniformi per il funzionamento di EPRIS al fine di garantire lo scambio efficace, sicuro e interoperabile di estratti del casellario giudiziale. Tali specifiche dovrebbero definire le procedure, i formati, i protocolli e i requisiti di sicurezza per garantire uno scambio automatizzato di informazioni coerente e affidabile a norma del regolamento (UE) 2024/982.
- (4) L'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS gestita da Europol deve fungere da intermediario di fiducia per lo scambio di interrogazioni e risultati tra gli indici dei casellari giudiziali nazionali. La progettazione tecnica di tale infrastruttura dovrebbe garantire la cifratura *end-to-end*, la pseudonimizzazione dei dati e una rigorosa separazione tra le funzioni di instradamento e il contenuto dei dati, preservandone in tal modo la protezione e la riservatezza in tutte le transazioni EPRIS.
- (5) Al fine di mantenere la continuità operativa e la fiducia reciproca tra i soggetti partecipanti, è necessario stabilire requisiti comuni per la disponibilità del sistema, la gestione della configurazione e la registrazione, nonché procedure per il trattamento degli errori e la segnalazione statistica. Tali requisiti dovrebbero favorire il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento delle prestazioni di EPRIS in linea con i principi di responsabilità, trasparenza e minimizzazione dei dati.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2024/982, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2024/982 ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (8) EPRIS contribuisce a fornire un servizio pubblico digitale transfrontaliero. Poiché la presente decisione introduce requisiti vincolanti che incidono sul suo sviluppo, è necessaria una valutazione dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> (regolamento su un'Europa interoperabile). La valutazione è stata effettuata e la relazione risultante sarà pubblicata sul portale «Europa interoperabile».

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 27 gennaio 2026.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Prüm II istituito a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2024/982,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «soggetto»: uno Stato membro o Europol;
- b) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia un'interrogazione;
- c) «soggetto richiesto»: lo Stato membro che riceve la consultazione;
- d) «operazione»: un'interrogazione, convertita in una o più consultazioni e i relativi risultati;
- e) «interrogazione»: l'input avviato e inviato da un soggetto richiedente al servizio di interrogazione utilizzato nella sua infrastruttura;
- f) «consultazione»: un messaggio inviato dal servizio di interrogazione di un soggetto richiedente al servizio di consultazione dei soggetti richiesti per ottenere un elenco di risultati;
- g) «risultato»: le informazioni inviate dal servizio di consultazione di un soggetto richiesto al servizio di interrogazione di un soggetto richiedente a seguito di una consultazione, che indicano una corrispondenza, compresi i relativi dettagli, o un esito senza corrispondenza;
- h) «risposta»: l'aggregazione di tutti i risultati relativi a un'interrogazione;
- i) «servizio di interrogazione»: un microservizio destinato all'interrogazione dei soggetti;
- j) «servizio di consultazione»: un microservizio per la gestione e la consultazione degli indici.

#### *Articolo 2*

Le specifiche relative alle norme tecniche per la consultazione e lo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale tramite EPRIS figurano nell'allegato.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10.6.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

**Norme tecniche per la consultazione e lo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale  
tramite EPRIS di cui all'articolo 2**

## CAPO 1

## EPRIS

## 1. Tabella dei codici dei soggetti

I soggetti richiedenti e i soggetti richiesti sono identificati da un codice a due lettere conforme alla norma ISO 3166. Se il soggetto non ha un codice ISO riservato, il presente documento ne definisce uno nella tabella 1.

Tabella 1

**Elenco dei codici dei soggetti utilizzati negli scambi automatizzati Prüm II**

Denominazione del soggetto	Codice
Austria	AT
Belgio	BE
Bulgaria	BG
Cipro	CY
Cechia	CZ
Germania	DE
Estonia	EE
Spagna	ES
Finlandia	FI
Francia	FR
Grecia	GR
Croazia	HR
Ungheria	HU
Irlanda	IE
Italia	IT
Lituania	LT
Lussemburgo	LU
Lettonia	LV
Malta	MT
Paesi Bassi	NL
Polonia	PL
Portogallo	PT
Romania	RO
Svezia	SE
Slovenia	SI
Slovacchia	SK
<b>Europol</b>	EP

## 2. Procedura tecnica di interrogazione da parte di EPRIS degli indici dei casellari giudiziari degli Stati membri

EPRIS utilizza le interconnessioni di rete concordate tra Europol e gli Stati membri per lo scambio di dati con i soggetti. EPRIS e i soggetti si scambiano dati mediante operazioni utilizzando un'infrastruttura centrale di instradamento. Tale servizio fornito da Europol è denominato «infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS» e i relativi dettagli tecnici sono stabiliti da Europol.

Ciascuno Stato membro partecipante attiva: i) almeno un indice del casellario giudiziale nazionale; ii) i microservizi per la gestione e la consultazione degli indici (servizi di consultazione); e iii) i microservizi per interrogare i soggetti (servizi di interrogazione).

Europol attiva servizi per interrogare i soggetti (servizi di interrogazione).

L'infrastruttura centrale di instradamento e i servizi di EPRIS sono forniti compatibilmente con l'infrastruttura degli Stati membri.

Il flusso di lavoro per un'operazione EPRIS si articola nelle fasi seguenti:

- 1) Il soggetto richiedente avvia un'interrogazione che viene inviata al suo servizio di interrogazione.
- 2) Il servizio di interrogazione del soggetto richiedente pseudonimizza i parametri dell'interrogazione e invia una consultazione al servizio di consultazione di ciascun soggetto richiesto attraverso l'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS.
- 3) Il servizio di consultazione di ciascun soggetto richiesto procede a una consultazione automatizzata del suo indice del casellario giudiziale nazionale. Se un soggetto richiesto utilizza più indici nazionali, il server proxy di consultazione riceve e invia l'interrogazione a più servizi di consultazione nazionali e raccoglie i risultati.
- 4) Il servizio di consultazione (o il server proxy di ricerca, se del caso) dei soggetti richiesti invia i risultati tramite l'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS al servizio di interrogazione del soggetto richiedente.
- 5) Il servizio di interrogazione del soggetto richiedente raccoglie i risultati in una risposta.

Ciascuna interrogazione di un soggetto richiedente al servizio di interrogazione impiegato nella propria infrastruttura comprende i parametri di ricerca e le informazioni relative ai soggetti richiesti come stabilito da Europol.

Un soggetto richiedente può avviare diverse interrogazioni al proprio servizio di interrogazione nell'ambito di un'unica interazione.

Ciascuna ricerca inviata dal servizio di interrogazione del soggetto richiedente comprende informazioni specifiche sull'instradamento quali definite nella documentazione tecnica sull'attuazione di EPRIS. Le informazioni sull'instradamento sono aggiunte all'interrogazione dal servizio di interrogazione sulla base dei dati di configurazione.

I parametri di ricerca all'interno del carico utile di dati di una consultazione sono pseudonimizzati conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/982.

Il carico utile di dati per la consultazione e il relativo risultato sono cifrati tramite un certificato di sicurezza prima dello scambio, ad eccezione delle informazioni sull'instradamento.

Il servizio di interrogazione del soggetto richiedente convalida il carico utile di dati.

L'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS non è in grado di leggere o convalidare il carico utile di dati in quanto cifrato.

Il servizio di consultazione del soggetto richiesto convalida il carico utile di dati per garantirne il corretto trattamento.

Se il servizio di consultazione del soggetto richiesto non è in grado di trattare correttamente il carico utile di dati, è rinviato un messaggio di errore al soggetto richiedente tramite l'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS. Il formato e i dettagli di tali errori sono determinati da Europol, in particolare i codici di errore relativi ai servizi web e all'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS.

## 3. Modalità di ricerca

EPRIS supporta almeno due modalità di ricerca che consentono di confrontare gli estratti del casellario giudiziale pseudonimizzati in modo esatto (ricerca accurata) e inesatto (ricerca con tolleranza). Le modalità di ricerca sono determinate da Europol.

Il soggetto richiedente decide quale modalità di ricerca utilizzare in ogni singolo caso.

#### 4. Formato e numero massimo di risposte

Ogni consultazione e il successivo risultato di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/982 sono identificati da un identificativo dell'operazione (*Transaction Identifier*, TId) costituito dal codice a due lettere del soggetto richiedente seguito da un codice unico che identifica l'operazione, collegato alla data e all'ora nelle registrazioni dei servizi di interrogazione. Il servizio di consultazione ricevente registra l'operazione conservando l'identificativo dell'operazione ai fini della tracciabilità.

Tutte le consultazioni inviate dal servizio di interrogazione sulla base di un'unica interrogazione avviata dal soggetto richiedente hanno lo stesso TId.

Ogni risultato rinviato al servizio di interrogazione del soggetto richiedente include i TId della consultazione.

Ogni soggetto richiesto rinvia un solo risultato per ciascuna consultazione.

Il risultato comprende il numero totale di corrispondenze, il numero di riferimento dei dati (*Data Reference Number*, DRN) degli estratti del casellario giudiziale dei soggetti richiesti che hanno ottenuto la corrispondenza e informazioni sulla qualità della corrispondenza, compresa la qualità della corrispondenza in relazione a ciascun parametro utilizzato nella consultazione. I numeri di riferimento dei dati e le informazioni sulla qualità della corrispondenza sono rinviati per un massimo di 10 migliori corrispondenze per soggetto richiesto.

Il numero massimo di corrispondenze rinviate per un risultato da ciascun indice dei casellari giudiziari nazionale attraverso l'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS è 100. La soglia di 100 corrispondenze costituisce il limite tecnico del sistema. Europol può adeguare ulteriormente tale soglia qualora ciò sia necessario per esigenze operative o tecniche. Se la soglia di 100 corrispondenze è superata, il servizio di consultazione del soggetto richiesto non segnala alcuna corrispondenza né rinvia alcun candidato. EPRIS rinvia invece un messaggio di errore indicando un numero eccessivo di candidati. In tal caso, il soggetto richiedente perfeziona la propria interrogazione.

#### 5. Disponibilità del sistema

L'infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS è costruita e gestita come un sistema ad alta disponibilità con ridondanza completa.

A norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/982, qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici dei casellari giudiziari nazionali a causa di un guasto dell'infrastruttura di Europol, Europol ne informa gli Stati membri in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza ritardo l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.

Europol verifica a intervalli regolari la disponibilità dei servizi di consultazione dei soggetti. Europol stabilisce la procedura per verificare la disponibilità dei servizi di consultazione dei soggetti.

Ciascun soggetto monitora la disponibilità dei propri servizi di consultazione e interrogazione e agisce conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/982.

In caso di indisponibilità tecnica di un servizio di consultazione superiore a 24 ore, Europol contatta il soggetto interessato per fornire assistenza e trovare una soluzione a tale indisponibilità.

#### 6. Dati di configurazione

Tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento di EPRIS devono essere gestiti nei dati di configurazione globale e nei dati di configurazione locale.

I dati di configurazione globale sono regolarmente verificati e gestiti attivamente da Europol. Comprendono l'elenco dei partecipanti, i parametri di ricerca comuni (quali soglie, semafori, tabella di miscelazione dei colori, nazionalità valide), la configurazione comune della gestione dei nomi, la fornitura di parametri di pseudonimizzazione e altri elementi. I parametri di ricerca comuni, la configurazione comune della gestione dei nomi, i parametri di pseudonimizzazione e i valori di time-out sono determinati da Europol.

I dati di configurazione globale sono pubblicati a livello centrale e messi a disposizione dei soggetti. Tutti i soggetti devono utilizzare esattamente la stessa serie di dati di configurazione globale. I parametri di pseudonimizzazione sono modificati con cadenza regolare e senza indugio in seguito a un incidente di sicurezza relativo a tali parametri.

I dati di configurazione locale sono gestiti dai soggetti partecipanti e comprendono i dettagli della connessione ai servizi locali, all'infrastruttura nazionale, alle banche dati di origine e altro.

## 7. Tempo di trattamento previsto

Per la consultazione degli estratti del casellario giudiziale, le interrogazioni sono trattate con una procedura completamente automatizzata. I risultati sono inviati al soggetto richiedente nel rispetto dei termini di risposta stabiliti da Europol.

## 8. Conservazione delle registrazioni

Tutte le interrogazioni e le risposte sono registrate in modo strutturato e uniforme da ciascun soggetto, sia esso richiedente o richiesto, a livello nazionale, con un approccio decentrato.

Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/982, le registrazioni comprendono:

- a) il soggetto richiedente;
- b) la data e l'ora della consultazione;
- c) la data e l'ora del risultato;
- d) gli indici nazionali ai quali è stata inviata una consultazione;
- e) gli indici nazionali che hanno fornito un risultato.

Nelle registrazioni sono inseriti i seguenti campi aggiuntivi:

- f) l'identificativo dell'operazione (TId);
- g) il numero di corrispondenze o l'assenza delle stesse.

Gli elementi delle registrazioni elencati alle lettere da a) a g) sono utilizzati a fini statistici.

Per sostenere la produzione di statistiche a fini operativi e tecnici, nelle registrazioni possono essere incluse ulteriori informazioni, quali:

- h) la modalità di ricerca utilizzata;
- i) il colore della migliore corrispondenza individuata;
- j) gli indici nazionali che hanno rinviato un errore e il tipo di errore;
- k) gli indici nazionali che hanno rinviato un numero eccessivo di candidati;
- l) la combinazione di parametri utilizzata nella consultazione.

## 9. Raccolta di statistiche e comunicazione

I dati statistici sono registrati localmente da tutti i soggetti.

Conformemente all'articolo 72, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/982, Europol raccoglie e conserva i seguenti dati statistici anonimizzati dei soggetti richiedenti:

- a) il numero di interrogazioni presentate da ciascun soggetto richiedente;
- b) il numero di consultazioni di ciascun soggetto richiedente;
- c) il numero di corrispondenze, o l'assenza delle stesse, rinviate per soggetto richiesto.

Ulteriori dati statistici anonimizzati (quali tempo di risposta, disponibilità del sistema, modalità di ricerca utilizzata, colore della migliore corrispondenza individuata, tipo di errore rinviato in caso di errore, numero eccessivo di candidati, combinazione di parametri utilizzata nella consultazione) possono essere raccolti a fini operativi e tecnici.

Europol crea e gestisce una piattaforma centralizzata per raccogliere tali dati statistici da ciascun soggetto. La piattaforma centralizzata elabora relazioni e statistiche personalizzabili come richiesto dalle autorità competenti degli Stati membri, dalla Commissione e da Europol.

## 10. Protocolli e norme da utilizzare per la cifratura

Il protocollo *Mutual Transport Layer Security* (mTLS) è utilizzato per autenticare i servizi web e cifrare i dati. Per garantire la sicurezza dei servizi web possono essere utilizzate anche altre norme.

## 11. Norme di sicurezza e protezione dei dati

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2024/982, Europol garantisce, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato, che il personale Europol autorizzato ad accedere a EPRIS abbia accesso solo ai dati previsti dalla rispettiva autorizzazione di accesso.

Gli Stati membri garantiscono inoltre, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato, che il personale delle loro autorità competenti autorizzate ad accedere a EPRIS abbia accesso solo ai dati previsti dalla rispettiva autorizzazione di accesso.

### CAPO 2

#### **Indici dei casellari giudiziari nazionali**

##### 1. Procedura di gestione degli indici

Gli Stati membri aggiornano l'indice dei casellari giudiziari nazionale almeno ogni 24 ore con una procedura completamente automatizzata.

A norma dell'articolo 74, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/982, gli Stati membri partecipanti comunicano agli altri Stati membri, alla Commissione e a Europol il contenuto dei loro indici dei casellari giudiziari nazionali (tra cui il numero di casellari giudiziari, il numero di interessati indicizzati, lo status degli interessati, il tipo di reati, la serie di dati inclusi nell'indice, il numero dell'indice) e delle banche dati nazionali di origine utilizzate per stabilire tali indici, e le condizioni per le consultazioni automatizzate.

Europol centralizza e fornisce informazioni sul contenuto di tutti gli indici dei casellari giudiziari nazionali connessi a tutti i soggetti partecipanti.

##### 2. Numero di riferimento dei dati

Ciascun estratto del casellario giudiziale è creato dal soggetto negli indici dei casellari giudiziari nazionali ed è etichettato in modo univoco con un numero di riferimento dei dati (DRN) conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/982. Il DRN è una sequenza unica di caratteri alfanumerici persistente che identifica in modo univoco l'estratto del casellario giudiziale.

Il DRN non rivela dati personali. Gli Stati membri sono responsabili della composizione dei loro numeri di riferimento. Gli Stati membri utilizzano il codice del paese all'inizio di tutti i loro numeri di riferimento. I DRN sono irrevocabilmente collegati a un unico estratto del casellario giudiziale nell'indice dei casellari giudiziari nazionali.

A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/982, i numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:

- a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici dei casellari giudiziari nazionali o dalle banche dati di origine al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri;
- b) un codice indicante lo Stato membro che detiene gli estratti del casellario giudiziale.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2024/982, nella risposta è rinviato il DRN dell'estratto del casellario giudiziale in cui è stata riscontrata una corrispondenza.

Il DRN è utilizzato per presentare una richiesta di follow-up tramite SIENA.